

Legge del 2025
sulla protezione dei bambini dagli effetti nocivi dei dispositivi digitali

[1] La protezione delle generazioni future è responsabilità condivisa della nazione. Il rapido sviluppo della digitalizzazione genera nuove sfide e l'Assemblea nazionale tenta di ridurre i pericoli associati agli strumenti digitali.

[2] Il sano sviluppo dei bambini è un valore cruciale sia per la società che per le famiglie. La diffusione dei dispositivi digitali può anche generare nuovi pericoli per gli appartenenti più giovani alla società. Le ricerche dimostrano che l'uso eccessivo dei dispositivi digitali può avere un effetto estremamente dannoso sullo sviluppo neurologico dei bambini, nonché sulle loro abilità sociali e sul loro stato emotivo. La presente legge ha, pertanto, la finalità di stabilire opportune misure per la protezione dei bambini nello spazio digitale, tenendo presente la responsabilità genitoriale.

[3] Alla luce degli obiettivi e dei principi di cui sopra, l'Assemblea nazionale promulga con il presente atto la seguente legge:

Articolo 1

All'articolo 16/A della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori (nel prosieguo: legge sulla tutela dei consumatori) è inserito un paragrafo (8) con la seguente formulazione:

«8) In caso di vendita di beni che contengono elementi digitali specificati nel decreto del ministro responsabile della tutela dei consumatori, il distributore è tenuto a esporre la dicitura “Non raccomandato per l'uso da parte di bambini di età inferiore a 6 anni!” in un punto chiaramente visibile, come specificato nel decreto del ministro responsabile della tutela dei consumatori.»

Articolo 2

All'articolo 55 della legge sulla tutela dei consumatori è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

«(4 bis) Il ministro responsabile della tutela dei consumatori è autorizzato con il presente atto a stabilire con decreto, d'intesa con il ministro responsabile della protezione dei bambini e dei giovani e con il ministro responsabile della salute, le norme per la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 16/A, paragrafo 8, e la definizione di “beni con elementi digitali” quali definiti alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.»

Articolo 3

All'articolo 60 della legge sulla tutela dei consumatori i termini «paragrafo 1 bis e articolo 55, paragrafo 5» sono sostituiti dai termini «paragrafi 1 bis e 8 e articolo 55, paragrafi 4 bis e 5».

Articolo 4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 5

L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di legge, quale previsto agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato soddisfatto.

Spiegazione generale

La rapida diffusione dei dispositivi digitali ci pone di fronte a nuove sfide: sempre più bambini utilizzano quotidianamente smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di schermo, fin dalla più tenera età. Numerose ricerche confermano che l'uso eccessivo degli schermi, soprattutto prima dei tre anni di età, ha un effetto altamente dannoso sullo sviluppo neurologico dei bambini, sulla loro capacità di mantenere la concentrazione, sull'autocontrollo delle emozioni e sullo sviluppo sociale, nonché sulle loro relazioni sociali. I bambini che entrano in contatto con dispositivi digitali potrebbero inoltre accedere a contenuti online pericolosi.

Per questo motivo, al fine di tutelare la salute fisica, mentale, spirituale e sociale delle generazioni future, è importante proteggere i più giovani dai pericoli della tecnologia digitale del XXI secolo.

Pertanto, per la protezione dei bambini nello spazio digitale, come passo successivo, la presente legge obbliga i distributori di dispositivi digitali (quali smartphone, computer portatili, computer da tavolo, tablet, apparecchiature TV per servizi di televisione digitale, lettori elettronici, console di gioco, cuffie per VR e smartwatch) a esporre un avviso che sottolinei gli effetti negativi sui bambini piccoli. L'avviso informativo deve essere esposto in tutte le tipologie di vendita, non solo nei negozi fisici ma anche sulle piattaforme elettroniche utilizzate per la vendita online.

La presente spiegazione è pubblicata nel Registro delle dichiarazioni in veste di allegato alla Gazzetta ufficiale d'Ungheria, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, della legge CXXX del 2010 sulla legiferazione e dell'articolo 20 del decreto IM n. 5/2019 del ministero della Giustizia, del 13 marzo 2019, sulla pubblicazione della Gazzetta ufficiale ungherese e sulla sua denominazione durante la promulgazione di leggi e la pubblicazione di strumenti normativi di diritto pubblico.

Spiegazione dettagliata

Articolo 1

Al fine di conseguire gli obiettivi esposti nella spiegazione generale, è necessario stabilire norme per l'avviso informativo relativamente alla vendita di beni digitali, comprese le vendite nel quadro dei servizi di commercio elettronico.

Articolo 2

In un decreto ministeriale saranno stabilite norme particolareggiate sulla collocazione dell'avviso informativo e sulle sue caratteristiche.

Articolo 3

Chiarimenti sotto forma di sostituzione nel testo per integrare la clausola di notifica.

Articolo 4

Dispositivo.

Articolo 5

Un'integrazione associata al requisito di notifica preventiva in accordo agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.